

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

(OCP-CPM)
Modifica del
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 19 settembre 2006¹ sul Codice penale e sul Codice penale militare è modificata come segue:
Titolo
Ordinanza sul Codice penale, sul Codice penale militare e sul diritto penale minorile (OCP-CPM-DPMin)
Ingresso
visto l'articolo 387 capoverso 1 lettere a, b ed e del Codice penale (CP) ² ; visti gli articoli 34 <i>b</i> capoverso 1 e 47 del Codice penale militare del 13 giugno 1927 ³ (CPM);
visto l'articolo 38 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003 ⁴ (DPMin),

RS 311.01

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.1 2

Art. 1 lett. bbis

La presente ordinanza disciplina:

bbis. il concorso di sanzioni secondo il DPMin e il CP;

Art. 4

Se nell'esecuzione vi è concorso di più pene detentive, le pene sono eseguite congiuntamente conformemente agli articoli 76–78 CP, secondo la loro durata totale.

Titolo dopo l'art. 12b

Sezione 3a: Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni a tenore del diritto penale minorile e del Codice penale

Art. 12c Pene a tenore del DPMin e pene detentive a tenore del CP eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di una privazione della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMin con una pena detentiva a tenore dell'articolo 40 CP, le pene sono eseguite congiuntamente, secondo la loro durata totale.

² In caso di privazioni della libertà e pene detentive eseguibili simultaneamente, il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in base al totale delle durate secondo gli articoli 28 capoverso 1 DPMin e 86 capoversi 1, 4 e 5 CP.

³ Se nell'esecuzione vi è concorso di prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMin con pene detentive a tenore dell'articolo 40 CP, l'autorità competente fa eseguire dapprima la pena più urgente o più appropriata.

Art. 12d Misure protettive a tenore del DPMin e misure terapeutiche a tenore del CP eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di misure protettive a tenore degli articoli 12–15 DPMin con misure terapeutiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, l'autorità competente fa eseguire la misura protettiva o terapeutica più urgente o più appropriata e differisce l'esecuzione dell'altra; se più misure protettive o terapeutiche in concorso tra loro si rivelano ugualmente urgenti o appropriate, l'autorità competente ordina l'esecuzione simultanea in quanto sia disponibile un'istituzione adeguata.

² Se, nel corso dell'esecuzione secondo il capoverso 1, le misure protettive o terapeutiche differite si rivelano altrettanto oppure più urgenti o appropriate, l'autorità competente ne ordina l'esecuzione congiuntamente alle misure protettive o terapeutiche precedentemente disposte o in loro vece.

Art. 12e Collocamenti a tenore del DPMin e pene detentive a tenore del CP eseguibili simultaneamente

Se nell'esecuzione vi è concorso di collocamenti a tenore dell'articolo 15 DPMin con pene detentive a tenore del CP, i collocamenti sono eseguiti prima delle pene detentive.

Art. 12f Pene a tenore del DPMin e misure terapeutiche stazionarie a tenore del CP eseguibili simultaneamente

Se nell'esecuzione vi è concorso di prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMin o privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMin con misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP, l'autorità competente esegue le misure terapeutiche stazionarie e differisce l'esecuzione delle pene minorili.

Art. 12g Sanzioni a tenore del DPMin e internamenti a tenore del CP eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di misure protettive a tenore degli articoli 12-15 DPMin o prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMin con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, l'internamento va eseguito prima delle altre sanzioni.

² Se nell'esecuzione vi è concorso di privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMin con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, le privazioni della libertà vanno eseguite prima dell'internamento.

Art. 12h Collocamenti o pene a tenore del DPMin ed espulsioni a tenore del CP eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di collocamenti a tenore dell'articolo 15 DPMin o pene a tenore del DPMin con un'espulsione a tenore degli articoli 66a o 66a^{bis} CP, i

collocamenti e le pene o parti delle pene senza condizionale vanno eseguite prima dell'espulsione.

² L'espulsione è eseguita appena il collocamento sia soppresso oppure il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall'esecuzione della pena o della misura, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un'altra misura protettiva.

Titolo prima dell'art. 13

Sezione 4: Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni o di sanzioni pronunciate da diverse autorità giudicanti dello stesso Cantone

Art 13 Accordo tra i Cantoni o le autorità interessati

- ¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni interessati si accordano tra loro, qualora occorra decidere in merito a:
 - a. l'esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate;
 - b. l'esecuzione simultanea di sanzioni.
- ² Se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni del DPMin e del CP ordinate da autorità diverse dello stesso Cantone, il capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 14 Competenza

¹ Se i Cantoni interessati non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l'esecuzione, è competente:

- a. per l'esecuzione congiunta di più pene detentive (art. 4) o di privazioni della libertà e pene detentive (art. 12c cpv. 1) in concorso tra loro: il Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la pena singola o unica più lunga (art. 46 cpv. 1, 62a cpv. 2, 89 cpv. 6 CP e art. 34 cpv. 1 DPMin);
- b. per l'esecuzione di misure identiche (art. 6 cpv. 1 e art. 8), l'esecuzione simultanea di misure terapeutiche diverse (art. 6 cpv. 2) o di misure ambulatoriali e pene detentive (art. 10 cpv. 1 lett. a) o l'esecuzione congiunta di lavori di pubblica utilità (art. 11): il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato per prima;
- c. in caso di concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive (art. 12 cpv. 1) o di prestazioni personali con pene detentive (Art. 12c cpv. 3): il Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la sanzione che giunge ad esecuzione per prima;

- d. nei casi di cui all'articolo 6 capoverso 3: il Cantone cui compete l'esecuzione secondo l'articolo 6 capoverso 2;
- e. nei casi di cui all'articolo 6 capoverso 2 nonché agli articoli 7, 9, 10 capoverso 1 lettera b, 12d capoverso 1, 12e capoverso 1, 12f e 12g: il Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto le sanzioni che giungono ad esecuzione.
- ² Se le autorità coinvolte dello stesso Cantone non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l'esecuzione, il capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 14a cpv. 2

² Per l'esecuzione di un'espulsione in concorso con una pena a tenore del CP o del DPMin oppure con una privazione della libertà o misura protettiva a tenore del DPMin pronunciata in un altro Cantone è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l'espulsione.

Art. 16 cpv. 1

¹ Le spese d'esecuzione delle misure a tenore del CP, compresa l'esecuzione dell'espulsione, o delle misure protettive a tenore del DPMin sono assunte dal Cantone cui compete l'esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il